

memorandum



42459/15



58

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

- Aldo Fiale - Presidente -
- Vito Di Nicola - Relatore -
- Vincenzo Pezzella
- Enrico Mengoni
- Alessandro Maria Andronio

Sent. n. 1311 sez. TA
CC - 10/06/2015
R.G.N. 30739/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~XXXXXXXXXX~~

avverso la ordinanza del 22-05-2014 del Gip presso il Tribunale di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti;
udito per il ricorrente -----;

in caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 150/00 in quanto:
 è disposto d'ufficio
 è richiesta di parte
 imposto dalla legge

A. Fiale

RITENUTO IN FATTO

1. ~~XXXXXXXXXX~~ ricorre personalmente per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano ha dichiarato la nullità dell'atto di opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. depositato il 6 maggio 2014 e, per l'effetto, ha dichiarato non luogo a provvedere.

Nel pervenire a tale conclusione, il giudice per le indagini preliminari ha premesso che l'indagato, con dichiarazione depositata il 23 aprile 2014, aveva dichiarato di "... scegliere la lingua tedesca quale lingua del procedimento penale chiedendo espressamente che il procedimento proceda in detta lingua".

Ha poi rilevato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, d.p.r. 15 luglio 1988 n.574, da quel momento la prosecuzione del procedimento doveva avvenire in lingua tedesca e che, quindi, l'istanza di restituzione, depositata il 2 maggio 2014 e redatta in lingua italiana, doveva essere redatta in lingua tedesca, posto che l'articolo 16, comma 1, d.p.r. n. 574 del 1988 consentiva al difensore di fiducia che fosse di madrelingua diversa dalla lingua del processo, come nella fattispecie l'avvocato Tonon, di svolgere unicamente "gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese ...", non atti scritti. ven

Siccome, allo stesso modo, l'atto di opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., depositato in data 6 maggio 2014, era stato redatto in lingua italiana, mentre andava redatto in lingua tedesca, l'inosservanza della richiamata disposizione aveva comportato - sulla base del combinato disposto dell'articolo 18 bis d.p.r. n. 574 del 1988 e dell'articolo 179, comma 2, codice di procedura penale - la nullità assoluta ed insanabile con la conseguenza che sia la richiesta di restituzione e sia l'atto di opposizione dovevano ritenersi radicalmente nulli.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente ha articolato un unico complesso motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente deduce la violazione di legge (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale) in materia di bilinguismo (D.P.R. 15 luglio 1988 n.574) sul rilievo che il giudice ha erroneamente dichiarato inammissibile l'opposizione del difensore di fiducia di madre lingua italiana, il quale ha pacificamente diritto a svolgere le proprie difese nella sua madre lingua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già affermato (Sez. 1, n. 43465 del 01/10/2004, Ladurner) che l'art. 1 del d.p.r. 15.7.1988 n. 574 stabilisce che nella regione Trentino - Alto Adige la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato nei rapporti, per quanto qui interessa, con gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali ordinali, amministrativi e tributari, anch'essi situati nella provincia di Bolzano.

La legge, quindi, mira ad assicurare un pari trattamento dei cittadini a prescindere dal ceppo linguistico di appartenenza e a favorire l'uso dell'idioma che meglio e più efficacemente consenta al cittadino la manifestazione del proprio pensiero.

Ne deriva un sistema di garanzie finalizzato a permettere all'imputato o all'indagato di esercitare pienamente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e non certo a creare un rigido sistema di preclusioni nell'uso della lingua materna sicché, in assenza di una previsione legislativa espressa, non è consentito estendere analogicamente (ed in *malam partem*) le cause di nullità previste nel citato D.P.R. nei confronti di soggetti processuali diversi da quelli per i quali l'invalidità è tassativamente dettata, né estendere l'ambito di applicazione delle sanzioni comminate per una determinata causa di invalidità ad altre, che tali sanzioni non prevedono, e neppure estendere le cause di nullità a fasi procedurali diverse da quelle per le quali sono state previste.

L'art. 18 *bis* d.p.r. 574/1988 stabilisce che l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17/bis, 17/ter, 17/quarter, 18 e 18/ter è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.

Nel caso in esame, come risulta anche dal testo del provvedimento impugnato, rileva la disposizione dell'art. 17, comma 1, secondo la quale la persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua.

L'art. 16, comma 1, stabilisce che l'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15 e, al comma 2, dispone che gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere

pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.

Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato una causa di nullità prevista nell'interesse dell'imputato per gli atti processuali in senso stretto, che sanzionano attività riconducibili agli organi del procedimento, ad attività compiute dal difensore di fiducia; ha desunto analogicamente *in malam partem* l'applicazione, al difensore di fiducia, di tale causa di nullità dall'art. 16, commi 1 e 2, applicabile alla fase processuale e non a quella preprocessuale; ha infine qualificato come affetto di nullità l'atto della parte che poteva, a limite, essere sanzionato esclusivamente con l'inammissibilità, se prevista.

La nullità, infatti, è una forma di invalidità tipica degli atti formati dagli organi del procedimento, mentre per gli atti delle parti, gravami compresi, è prevista una sanzione diversa, la inammissibilità e nessuna delle disposizioni del D.P.R. n. 574 del 1988 prevede una tale sanzione per la quale pure vale, come per le nullità, il principio di tassatività (Sez. 1, n. 5887 del 05/05/1997, Gruber, Rv. 207929).

Era pertanto il giudice che, a pena di nullità, avrebbe dovuto redigere l'atto processuale nella lingua richiesta dall'indagato.

Precisato che il d.lgs. 13 giugno 2005, n. 1247 non ha innovato *in parte qua* rispetto alle modifiche che la novella ex d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 aveva già apportato all'originaria formulazione del d.p.r. 15 luglio 1988 n.574, deve pertanto essere ribadito il principio di diritto (Sez. 1, n. 43465 del 01/10/2004, Ladurner, Rv. 230345) valido in genere per tutti gli atti compiuti dal difensore nella fase preprocessuale secondo il quale, nei procedimenti penali pendenti nel territorio della regione Trentino Alto Adige nei confronti di cittadini della provincia di Bolzano, non è causa di nullità la presentazione in lingua italiana da parte del difensore di fiducia dell'opposizione ex art. 263 cod. proc. pen. con la conseguenza che l'utilizzo da parte del difensore di fiducia dell'indagato di una lingua diversa da quella scelta e indicata dal suo assistito non costituisce violazione degli artt. 109 e ss. cod. proc. pen., né delle norme che disciplinano la lingua del processo ai sensi del d.p.r. 574/1988, rappresentando piuttosto l'espressione della pienezza ed effettività del diritto di difesa.

3. L'erronea declaratoria di nullità dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. dal difensore di fiducia dell'indagato comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la restituzione degli atti al Gip del tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del tribunale di Bolzano.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 decreto legislativo 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 10/06/2015

Il Consigliere estensore


Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Aldo Fiale

Aldo Fiale



3ª copia conservata e data 22/10/15
IL CANCELLIERE
Luana Mariani



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

IL PROCURATORE GENERALE

R.G. 30739/3/2014

C.C.

Letti gli atti, ritiene che sia fondato il ricorso proposto da ~~██████████~~ avverso l'ordinanza 22.5.2014 con la quale il Gip presso il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la nullità dell'atto d'opposizione ex art. 263 c.p.p. e, per l'effetto, nulla doversi provvedere.

Invero il giudicante ha fatto derivare la nullità in parola dal disposto dell'art. 17, co. 1, DPR 574/88, che nella Regione Trentino – Alto Adige permette alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato di chiedere che la prosecuzione del procedimento avvenga nell'altra lingua rispetto alla propria madrelingua e nella specie l'attuale ricorrente il 23.4.2014 aveva dichiarato di scegliere la lingua tedesca; tuttavia la successiva istanza di restituzione delle cose sequestrate era stata avanzata in lingua italiana ed a seguito del suo mancato accoglimento, da parte del P.M., il conseguente atto d'opposizione ex art. 263 c.p.p. era stato anch'esso redatto in lingua italiana.

Peraltro nessuna norma prevede la nullità degli atti redatti nella lingua originaria in violazione dell'art. 16 co. 2, del D.P.R. citato che consente solo gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, che vanno immediatamente tradotti e verbalizzati nella lingua scelta.

In conclusione, per il principio di tassatività delle nullità, l'ordinanza va annullata e gli atti devono essere restituiti al giudice di merito perché provveda in ordine alla proposta opposizione.

P.Q.M.

Chiede che la Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisca gli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.

Roma, 13.2.2015

Il Sostituto Procuratore Generale

Mario Fraticelli

